



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 36 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO DELLA COLDIRETTI PER L'INNALZAMENTO DEL SUCCO DI FRUTTA NELLE BIBITE ANALCOLICHE
Data 24.04.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco	X	
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore		X
Granaroli	Marco	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO DELLA COLDIRETTI PER L'INNALZAMENTO DEL SUCCO DI FRUTTA NELLE BIBITE ANALCOLICHE.-" e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO DELLA COLDIRETTI PER L'INNALZAMENTO DEL CONTENUTO DI SUCCO DI FRUTTA NELLE BIBITE ANALCOLICHE

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE:

La Federazione Provinciale Coldiretti di L'Aquila ha presentato una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell'azione di Coldiretti per l'innalzamento del contenuto di succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "Made in Italy" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere;

Considerato che questa Giunta Comunale condivide le motivazioni e i contenuti della proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti e allegata alla presente;

Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di L'Aquila che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune;
- intraprendere iniziative per sollecitare il Parlamento ad approvare un apposito emendamento diretto a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 20%, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza;
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma T.U., approvato con D.lgs. n° 267/2000.

IL PROPONENTE
F.to Dott. Domenico D'Antonio

Al Signor Sindaco

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

In un momento di grave crisi in cui il nostro Paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, il *Made in Italy* e, in particolare, quello agroalimentare, è universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva "*ad alto valore aggiunto*" per lo sviluppo del Paese.

L'agroalimentare *Made in Italy*, soprattutto per le Regioni dell'Italia meridionale, rappresenta una voce importante che contribuisce alla coesione sociale, attraverso l'offerta di occasioni ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

L'economia sviluppata dal settore degli agrumi, in particolare quella delle arance - la cui coltivazione, nella sola piana di Gioia Tauro, supera i 9.300 ha - costituisce anche un'opportunità per sottrarre terreni ed attività alla criminalità organizzata.

La stessa coltivazione degli agrumeti rappresenta, anche e soprattutto, un fattore determinante per mantenere integro e sicuro il territorio, prevenendo i fenomeni di dissesto idrogeologico e conferendo alle zone rurali interne quella forte connotazione paesaggistica che le diversifica e le rende uniche nel variegato contesto delle aree mediterranee del nostro Meridione.

I prodotti alimentari a base di arancia, in particolare le bibite la cui denominazione commerciale fa riferimento, anche in termini di fantasia, al nome dell'arancia o che a tale frutta si richiama e che attualmente sono immessi in commercio, spesso non riflettono qualità e trasparenza, riducendo

al minimo il prezzo riconosciuto all'agricoltore e, soprattutto, le caratteristiche attese per un consumo salutare.

Anche l'articolo 23 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n.1308/2013, recante *Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*, ha riconosciuto attraverso appositi programmi di promozione della frutta nelle scuole, l'importanza dell'integrazione nutrizionale di frutta nel regime dietetico, in particolare, dei bambini che frequentano scuole materne ed istituti di istruzione primaria e secondaria.

L'articolo 4 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, *Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi*, prevede che le bibite analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o della frutta di cui alla denominazione e debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata in etichetta.

Nello stesso verso, l'iniziale articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, recante *"Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia"*, ha disposto che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale derivino dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Inoltre, anche l'attuale normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui al decreto legislativo n. 109/1992, nel testo vigente, prevede, in materia di ingredienti caratterizzanti (articolo 8 del decreto stesso), che sia evidenziato in etichetta l'ingrediente che figura nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita oppure quando sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto. Nel caso delle bibite come l'aranciata, quindi,

sarebbe corretto e più onesto fare in modo che il succo di frutta di arancia che viene impiegato per preparare tale bevanda non fosse presente solo in aliquote di qualche decina di percentuale rispetto al resto degli ingredienti - come oggi invece avviene essendo, tale percentuale, non superiore al 12 per cento - ma almeno del 20 per cento, proprio in virtù del fatto che il succo di arancia è tale da determinare la scelta del consumatore perché essenziale per caratterizzare la bibita.

Ritenuto di dover procedere, per ragioni di trasparenza e tutela dei consumatori, a rideterminare la percentuale minima di succo di frutta nelle bibite, con gli articoli 8, commi 16, 16-bis e 16-ter, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, recante "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato disposto un obbligo di incremento della percentuale di succo naturale di frutta nelle bevande analcoliche a base di frutta ai fini della commercializzazione e denominazione delle stesse.

La disposizione, nella versione originaria contenuta nel decreto legge, è stata notificata alla Commissione europea come "*regola tecnica*" ai sensi della direttiva 98/34/CE ed è stata oggetto di osservazioni critiche, in considerazione della potenziale lesività delle misure introdotte a livello nazionale sulla libera circolazione delle merci.

Successivamente alla conversione in legge del predetto decreto legge n.158/2012, la Commissione europea ha aperto a carico dell'Italia un caso EU Pilot (4738/13/ENTR) chiedendo chiarimenti in ordine al mancato perfezionamento della procedura di notifica e reiterando le già denunciate incompatibilità della norma con le disposizioni della U.E..

Il mancato esito positivo della procedura di notifica, considerato quanto disposto dall'articolo 8, comma 16-ter dello stesso decreto legge, ha reso, di fatto, la norma inefficace.

In questo contesto, è stata ravvisata la necessità di avviare un nuovo iter normativo al fine di rimuovere i descritti ostacoli all'entrata in vigore di una norma finalizzata a garantire un più elevato livello di tutela della salute e la

riconoscibilità sul mercato di prodotti maggiormente salubri, temperando le esigenze del mercato interno con le previsioni comunitarie in materia di concorrenza.

Nell'ottica di superare, quindi, i rilievi effettuati dalla Commissione europea, nell'ambito dei lavori di approvazione della legge di delegazione europea (AC 1864 - *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*) è stato proposto l'emendamento 12.01, introducendo - con l'art. 12-bis - alcune modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, finalizzate a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12 per cento al 20 per cento, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

L'emendamento è stato inspiegabilmente respinto in esito alla discussione presso la XIV Commissione politiche europee della Camera dei Deputati. Infatti, la normativa e la giurisprudenza comunitaria ammettono pacificamente che una volta assicurata la libera circolazione dei prodotti anche in un settore non armonizzato resta possibile ammettere, per i prodotti che sono commercializzati esclusivamente nel mercato interno, specifiche caratteristiche.

D'altra parte, l'innalzamento del contenuto di frutta potrebbe agire su diversi piani: da un lato, potendo costituire un punto integrante a sostegno di un'educazione alimentare che valorizza i principi della dieta mediterranea e le sue funzioni di contrasto all'obesità; dall'altro lato, potendo contribuire alla salvaguardia ed alla crescita del patrimonio produttivo ed ambientale del settore degli agrumi, incentivando, soprattutto in zone ad alta tensione sociale, l'occupazione attiva e trasparente.

Sotto il primo profilo, dalla società emerge con sempre maggior intensità una domanda di trasparenza e di verità: in particolare in ambito agroalimentare, i cittadini chiedono che i prodotti in commercio restituiscano quanto promettono, sia in termini di "gradimento", che dal punto di vista della salubrità e delle ricadute sulla salute.

L'innalzamento della percentuale di frutta nelle bevande, considerato il consumo stimato di cinquantamila chili di vitamina C in più all'anno da parte dei consumatori, concorrerebbe a migliorare concretamente la qualità dell'alimentazione ed a ridurre le spese sanitarie dovute alle malattie connesse all'obesità in forte aumento.

D'altra parte, risulterebbe consolidato il ruolo del *Made in Italy* agroalimentare con i suoi effettivi e potenziali benefici in termini di occupazione e crescita per il Paese e per la comunità. Nel mezzogiorno, nello specifico, l'agroalimentare può costituire il nerbo di un nuovo modello di sviluppo e di coesione territoriale.

La modifica proposta risponde pienamente, tra l'altro, a ristabilire condizioni di equità della filiera, posto che un litro di aranciata con il 12 per cento di succo naturale contiene oggi soltanto 3 centesimi di euro di arance ed è venduta ad un prezzo 50 volte superiore. Ogni punto percentuale, oltre il 12 per cento, corrisponde all'utilizzo di 250.000 quintali di arance, pari ad oltre 1000 ha di agrumeto.

Ritenuta necessaria un'azione comune a sostegno della verità, della trasparenza e dell'equità della filiera

la Federazione Provinciale Coldiretti di L'Aquila

CHIEDE

alla S.V. di voler inserire nell'ordine del giorno del primo Consiglio/Giunta Comunale utile un punto relativo alla discussione ed alla condivisione dell'azione di Coldiretti per l'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "*Made in Italy*" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 06.05.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4004 in data 06.05.2014 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 06.05.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
